II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio per l'armonizzazione del codice di accesso ai servizi telefonici internazionali nella Comunità

(91/C 157/07)

COM(91) 165 def. — SYN 339

(Presentata dalla Commissione il 23 maggio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il servizio telefonico è lo strumento di telecomunicazione più importante nella Comunità e che è indispensabile garantire ai cittadini e alle attività professionali europee un facile accesso ai servizi telefonici internazionali;

considerando che attualmente gli Stati membri utilizzano codici di accesso internazionali diversi per i servizi telefonici pubblici;

considerando che ciò comporta un onere ingiustificato nell'uso di questi servizi per i cittadini che viaggiano negli Stati membri per lavoro o per motivi personali;

considerando che tutti gli Stati membri disciplinano l'accesso ai servizi telefonici con legge, regolamento o provvedimento amministrativo; che occorre evitare sviluppi divergenti nell'accesso ai servizi telefonici internazionali causati dalla diversità dei codici di accesso;

considerando che l'armonizzazione del codice di accesso ai servizi telefonici internazionali in tutta la Comunità contribuirà a promuovere la realizzazione e il funzionamento del mercato interno;

considerando che la Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni (CEPT) raccomanda, nella raccomandazione T/SF1 del 1976, di utilizzare il prefisso 00 come codice di accesso standardizzato ai servizi telefonici internazionali;

considerando che questa raccomandazione è stata seguita solo da alcuni Stati membri;

considerando che tutti gli Stati membri possono predisporre un piano inteso a rendere disponibile il numero 00;

considerando che diversi Stati membri hanno già introdotto, o lo faranno entro il 1992, il numero 00 come codice di accesso ai servizi telefonici internazionali;

considerando, tuttavia, che ciò potrebbe causare un onere rilevante per taluni Stati membri, che dovrebbero procedere a cambiamenti non previsti oppure anticipare piani già predisposti; che occorre pertanto prevedere una certa flessibilità nei tempi di introduzione del nuovo codice in tali Stati membri;

considerando che entro il 1998 il numero 00 potrà essere introdotto anche in quegli Stati membri che incontrano difficoltà particolari;

considerando che in questi casi possono rivelarsi necessarie disposizioni transitorie che agevolino l'accesso ai servizi telefonici internazionali sino al momento dell'introduzione del nuovo codice;

considerando che occorre prevedere l'introduzione o il mantenimento in vigore di disposizioni speciali per le chiamate transfrontaliere tra località adiacenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri porovvedono affinché il numero 00 sia introdotto nelle reti telefoniche pubbliche come codice standardizzato di accesso ai servizi telefonici internazionali.

Articolo 2

Salvo l'articolo 3, il codice di accesso standardizzato ai servizi telefonici internazionali è introdotto entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 3

Qualsiasi Stato membro nel quale particolari difficoltà di ordine tecnico, finanziario od organizzativo rendono impossibile l'introduzione del codice standardizzato di accesso ai servizi telefonici internazionali entro la data prevista all'articolo 2, comunica alla Commissione le informazioni rilevanti a tal riguardo.

In tal caso lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, con adeguate illustrazioni e motivazioni, una nuova data per l'introduzione del codice standardizzato di accesso ai servizi telefonici internazionali, che non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 1998.

Articolo 4

Gli Stati membri che si avvalgono dell'articolo 3 provvedono affinché il numero 00 sia liberato da altre utilizzazioni entro il 31 dicembre 1995, in vista della sua introduzione piena come codice di accesso ai servizi telefonici internazionali.

In tali casi gli Stati membri provvedono affinché a partire da tale data gli utenti che formano lo 00 fruiscano di un annuncio registrato gratuito in un congruo numero di lingue comunitarie che informi sul codice di accesso ai servizi telefonici internazionali attualmente in uso.

Articolo 5

1. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni speciali sulla teleselezione per le chiamate tra località transfrontaliere adiacenti.

In questi casi gli Stati membri provvedono affinché le chiamate effettuate con il codice standardizzato di accesso ai servizi telefonici internazionali siano correttamente inoltrate alla destinazione e che sia applicata la medesima tariffa prevista dalle disposizioni speciali.

2. Qualora difficoltà particolari di ordine tecnico, finanziario od organizzativo impediscano in un primo tempo l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri informano la Commissione e provvedono affinché siano apportati quanto prima i cambiamenti necessari.

3. Gli abbonati delle località interessate sono informati in maniera esauriente in merito a dette disposizioni speciali.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei

(91/C 157/08)

COM(91) 184 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

viste le decisioni concernenti la conclusione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità e i paesi terzi mediterranei, in appresso denominati «protocolli»,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i protocolli prevedono interventi da finanziare a carico delle risorse di bilancio della Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili, di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali di